

Reg. Sent. 813/2025

Depositata il 15.07.2025

n. 32/2025 R.G. Tribunale

n. 1386/2024 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**RITO ABBREVIATO MONOCRATICO**

**SENTENZA**

**(art. 442 e segg. C.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott. Antonio Schiraldi - all'udienza del giorno 19 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

G. D., nato a (...) il (...), residente in (...), via (...), con domicilio eletto ai sensi dell'art.161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia

*Libero - assente*

**assistito e difeso di fiducia dall' Avv. A. L., del Foro di Pescara**

**IMPUTATO**

A) del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. 187 c. 8. 186 c. 7 in relazione all'art. 186 c. 2 lett. C) D.Lvo 285/92 (C.d.S.) perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti finalizzati ad evidenziare le condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti e dello stato di ebbrezza e del tasso alcolemico.

In Spoltore il 04.03.2024

B) del reato p. e p. dall'art. 116 c. 15 D.Lvo 285/92 (C.d.S.) per avere guidato il veicolo tg. (...) privo di patente di guida, perché revocata (recidivo nel biennio).

In Spoltore il 04.03.2024

Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa R. Romilio;
- Avv. A. L. per l'imputato;

Le parti hanno concluso come da verbale.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto del 28.05.2024 il Pubblico Ministero ha citato a giudizio G. D. per rispondere dei reati trascritti in epigrafe.

Il processo si è articolato nelle seguenti udienze:

☐ Udienza predibattimentale del 03.02.2025 nella quale, dichiarata l'assenza dell'imputato, la difesa ha chiesto un breve differimento del processo al fine di munirsi di procura speciale per la richiesta di rito alternativo.

☐ Udienza del 10.02.2025 nella quale il difensore, munito di procura speciale, ha chiesto definirsi il processo con rito abbreviato. Il Giudice ha ammesso il rito richiesto ed ha rinviato il processo a successiva udienza per la discussione.

☐ Udienza del 19.05.2025 nella quale le parti hanno formulato e illustrato le rispettive conclusioni e il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per la decisione, dando poi lettura del dispositivo della sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale ritiene che, alla luce degli atti utilizzabili ai fini della decisione, l'imputato debba essere ritenuto penalmente responsabile dei fatti di reato a lui ascritti.

Dagli atti presenti nel fascicolo emerge che:

1. In data 04.03.2024, personale della pattuglia Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Pescara procedeva ai rilievi di un sinistro stradale tra la vettura guidata da G. D., targata (...), e la vettura guidata da F. L., entrambi rimasti feriti a seguito dell'incidente e trasportati presso l'Ospedale di Pescara.
2. Dal controllo presso la banca dati in uso alle forze dell'ordine, emergevano a carico di G. D. (cfr. comunicazione di notizia di reato del 23.12.2023, in atti):

- un provvedimento di revoca della patente di guida, emesso dalla Prefettura di Pescara in data 27.01.2006, notificatogli in data 31.01.2006;
- un verbale di contestazione della violazione ex art. 116 comma 15 e 17 del C.d.s. per guida senza patente in quanto revocata, redatto dalla Polizia di Stato - Sezione Polizia stradale di Pescara, in data 20.10.2023;
- il verbale n. 0014627 di contestazione della medesima violazione redatto dai Carabinieri di Spoltore in data 15.11.2022, notificatogli in data 30.11.2022.

3. Dalla documentazione sanitaria relativa agli esiti degli accertamenti urgenti sulle persone coinvolte nel suddetto sinistro, volta alla verifica delle eventuali condizioni di cui agli artt. 186 e 187 del C.d.S., emergeva che G. D. non aveva acconsentito al prelievo ematico finalizzato all'accertamento di un eventuale stato di alterazione psico-fisica derivante dall'utilizzo di alcool o di sostanze stupefacenti (cfr. verbale di consenso informato del 04.03.2024, in atti).

Per tali ragioni, G. D. veniva deferito all'autorità giudiziaria per violazione degli artt. 187 c. 8, 186 c. 7 (capo A dell'imputazione) e 116 c. 15 D.Lvo 285/92 (capo B dell'imputazione).

Orbene, con riferimento al capo B) dell'imputazione (guida senza patente in quanto revocata con recidiva nel biennio), preliminarmente va rilevato che il D.lgs. 15.1.2016 n. 8, entrato in vigore il 6.2.2016, ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo di "tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda" con l'esclusione di una serie di fattispecie previste sia dal codice penale che dalle leggi speciali (normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti).

Il comma 2 dell'art. 1 dispone testualmente: "La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato".

L'art. 5 dispone, invece, che "quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato".

La condizione risulta integrata, quindi, non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa

definitivamente accertata. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata" (ex multis Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 48779 del 21/09/2016 e Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27504 del 26/04/2017). Conseguentemente, come è stato puntualizzato, devono essere considerati anche episodi che non hanno rilievo penale e tuttavia anch'essi devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa.

Infatti, il concetto di "reiterazione" valido ai suddetti fini è contenuto nell'art. 8 bis L. n. 689 del 1981, che disciplina, appunto, la "reiterazione" delle violazioni amministrative.

Il citato art. 8 bis dispone che "salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo".

Dalla lettura della disposizione emerge, quindi, che, per la configurazione della fattispecie contravvenzionale, è necessario che la precedente violazione sia stata accertata con provvedimento amministrativo esecutivo.

Tale conclusione è stata confermata più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato" (cfr. Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 6163 dell'08/02/2018).

L'onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo spetta, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, dovendosi fare applicazione del principio compendiato nel brocardo *onus probandi incumbit ei qui dicit*, atteso che la recidiva, nella struttura dell'illecito di cui al D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, è un elemento

costitutivo del reato (infatti, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero”. Cfr. Cass. pen., Sez. 4 - , Sentenza n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023).

È pur vero che, per assolvere all'onere della prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari, quali la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 4 - , Sentenza n. 8871 del 28/01/2025 Ud. (dep. 04/03/2025 ) Rv. 287732 - 01).

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ritiene questo Tribunale che l'onere della prova della recidiva nel biennio sia stato compiutamente assolto dal Pubblico Ministero, avendo l'accusa fornito la prova della esistenza di due precedenti verbali di accertamento e della decorrenza dei termini per l'impugnazione, senza che tale principio di prova sia stato superato da allegazioni della difesa in merito alla eventuale impugnazione e/o opposizione (cfr. comunicazione di notizia di reato e relativi allegati, comprensivi dei verbali di contestazione richiamati in atti).

Con riferimento, poi, al capo A) dell'imputazione, può condividersi la prospettazione accusatoria secondo cui la fattispecie concreta è sussumibile nelle ipotesi di rifiuto contemplate dagli artt. 186 co. 7 e 187 co. 8 C.d.S. (questi ultimi in combinato disposto, rispettivamente, con gli artt. 186 co. 5 e 187 co. 4 C.d.S.); in particolare:

- La violazione di cui all'art. 186 co. 7 C.d.S. va in questa sede riferita al rifiuto dell'accertamento ai sensi dell'art. 186 co. 5, norma che prevede che: “Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,

commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate [...]”.

Da tale disposizione si ricava che, nella specifica situazione fattuale in cui sussista il duplice requisito della verifica di un incidente stradale e della sottoposizione a cure mediche dei conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro, il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sul tasso alcolemico (che vengono richiesti dalla Polizia stradale alla struttura sanitaria presso cui il conducente è sottoposto a cure mediche) costituisce condotta sanzionabile a norma del combinato disposto dei commi 5 e 7 dell’art. 186 C.d.S., - con rinvio alle sanzioni previste dal comma 2, lett. c) del medesimo articolo, dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno.

- Mutatis mutandis, la violazione di cui all’art. 187 co. 8 C.d.S. va in questa sede riferita al rifiuto dell’accertamento ai sensi dell’art. 187 co. 4 C.d.S., norme che, in relazione alla condizione del conducente che si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone che: “Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell’articolo 186”. Tale disposizione consente di pervenire, per medesimezza di ratio e di presupposti giuridico-fattuali, alle stesse conclusioni di cui al punto che precede, posto che, nella situazione di incidente stradale e di sottoposizione a cure mediche dei conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro descritta, il rifiuto degli accertamenti sullo stato di alterazione psico-fisica costituisce condotta sanzionabile anche ai sensi dell’art. 187, comma 8, C.d.S., secondo cui: “Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento ((di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4)), il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7”.

Nel caso di specie, data la situazione fattuale quale emergente dagli utilizzabili ai fini della decisione, è avviso di questo Tribunale che risultino pienamente integrate le ipotesi di cui agli artt. 186 co. 5 e 187 co. 4 C.d.S. e, di conseguenza, le fattispecie di reato di rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti, dovendosi osservare che: 1) vi era stata una richiesta dei Carabinieri di Pescara rivolta a strutture sanitarie di base o a quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate (nello specifico, al locale Presidio Ospedaliero Santo Spirito di Pescara) di

sottoporre l'imputato ad accertamenti tendenti a rilevare l'eventuale stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica da uso di stupefacenti (attraverso un prelievo ematico subordinato al consenso dell'interessato);

2) tale richiesta veniva rivolta dalla P.G. al presidio ospedaliero in seguito alla sottoposizione dell'imputato a cure mediche presso il predetto nosocomio, rese necessarie dal suo coinvolgimento in un incidente stradale in qualità di conducente di uno dei veicoli interessati dal sinistro, a seguito del quale l'imputato era stato trasportato presso il presidio ospedaliero a causa delle ferite riportate nel sinistro (cfr. verbale di PS del 04.03.2024, in atti).

Venendo al trattamento sanzionatorio, si ritiene che possano essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche ai fini di un migliore adeguamento della pena al concreto disvalore dei fatti.

Va esclusa nel caso di specie la contestata recidiva perché inapplicabile alle fattispecie contravvenzionali.

Non può essere concessa la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., avendo l'imputato già riportato plurime condanne per fattispecie analoghe a quelle per cui si procede e non potendo la norma trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto, strutturalmente nella tipizzazione dell'illecito, condotte reiterate: è quanto avviene nel reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 D.lgs. n. 285/1992, il quale è, per sua struttura, a condotta reiterata, appunto, in un arco temporale biennale (Cass. Pen., Sez. 4, Sentenza n. 28657 del 05/07/2024 Ud., dep. 17/07/2024). Rv. 286812-01, secondo cui: "la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità de facto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio").

Pertanto, considerate le modalità del fatto e tenuto conto degli indici di cui all'art. 133 c.p., si ritiene che il trattamento sanzionatorio possa essere così determinato:

☐ Riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati, potendosi desumere la medesimezza del disegno criminoso dalla evidente prossimità temporale delle condotte e dall'identità del contesto di riferimento;

☐ Pena base per la violazione più grave, individuata nel rifiuto di sottoporsi ad accertamenti ex art. 187 co. 8 C.d.S. descritta nel capo A) dell'imputazione, quantificata nella misura di

mesi 6 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda (con un discostamento dal minimo edittale giustificato dalla manifesta propensione dell'imputato alla commissione di reati analoghi a quelli per cui si procede e dalla personalità negativa dello stesso quale emergente dalle risultanze del casellario giudiziale);

☐ Tale pena va diminuita per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, così da giungere alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda;

☐ Tale pena va aumentata ai sensi dell'art. 81 cpv c.p., in relazione al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti ex art. 186 co. 7 C.d.S. descritto nel capo A) e in relazione alla guida con patente revocata ex art. 116 co. 15 C.d.S. descritta nel capo B), nella misura complessiva di mesi 1 di arresto ed euro 200,00 di ammenda (giorni 15 di arresto ed euro 100,00 di ammenda x 2 violazioni), così da giungere alla pena di mesi 5 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda;

☐ Tale pena va ridotta della metà in virtù del rito prescelto (trattandosi di fattispecie contravvenzionali), così da giungere alla pena finale da irrogare in concreto a G. D. pari a mesi 2 e giorni 15 di arresto ed euro 600,00 di ammenda.

Considerato il casellario giudiziale, da cui sono emersi diversi precedenti specifici, non può concedersi all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Sussistono, tuttavia, i presupposti per sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria sostitutiva prevista dalla L. 689/1981. Invero, in data 19.05.2024, l'imputato, per il tramite del difensore, ha depositato l'attestazione ISEE relativa all'anno 2025 (rilasciata in data 17.04.2025), in cui si evidenzia una somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare pari a euro 1.064,00. A fronte di tale attestazione, si può individuare il valore giornaliero dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, ex art. 56-quater L. 689/1981, nella misura di euro 6,00. Tale valore, moltiplicato per i giorni di pena detentiva (75 giorni), determina l'ammontare complessivo della pena sostitutiva in euro 450,00 di ammenda (pena della specie corrispondente).

Visti gli artt. 56-quater co. 2 L. n. 689/1981 e 133 ter c.p. dispone che il pagamento avvenga in n. 30 rate da euro 15,00.

Dalla colpevolezza dell'imputato discende, infine, la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

La molteplicità dei processi non consente la redazione immediata della motivazione della presente sentenza in camera di consiglio.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p., dichiara G. D. colpevole dei reati a lui ascritti, uniti in continuazione tra loro, previa esclusione della contestata recidiva, e per l'effetto, ritenuto più grave il reato di cui al capo A), riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro 600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 e ss. e 56-quater L. n. 689/1981, sostituisce la pena detentiva sopra indicata nella pena pecuniaria sostitutiva dell'ammenda pari ad euro 450,00 (giorni 75 di pena detentiva per valore giornaliero determinato in euro 6,00 in base alla situazione economico-patrimoniale risultante dall'attestazione ISEE prodotta dal difensore all'udienza del 19.05.2025).

Visti gli artt. 56-quater co. 2 L. n. 689/1981 e 133 ter c.p. dispone che il pagamento avvenga in n. 30 rate da euro 15,00.

Avverte il condannato alla pena sostitutiva che, in caso di mancato pagamento, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo in altra pena sostitutiva, ai sensi dell'art. 71 L. n. 689/1981.

Visto l'art. 544 c.p.p., fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Pescara, 19.05.2025

Il Giudice  
(Dott. Antonio Schiraldi)